



BAMBINI, SENZA FRONTIERE ♥ ODV
Associazione di Volontariato Internazionale

34071 Cormons (GO) Via Filanda 72/C • tel. 347 0125954 • C.F. 91028900313
Iscrizione al n.236 del 19/11/2014 nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
“BAMBINI, SENZA FRONTIERE” ODV

Il giorno 30 agosto alle ore 19.30 presso la sede legale in via Filanda 72/C a Cormons, si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Bambini, Senza Frontiere ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Sono presenti i soci:

Valentina Colavini,

Vera Marinig

Vanna De Monte

Paolo Ficarra

Alessandra Trevisi

Cristina Rapotti

Maria Marinig

Maria Rosa Calligaro

Maria Calò

Michele Turco

Sergio Gnot

Lucia Tassotti

Maria Mazzolini

Nives Baldacconi

Ivana Stefani

Lucia Concina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calisto Tanzi".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vera Marinig".

Per delega:

Valter Venturini	Vera Marinig
Anna Rosa	Valentina Colavini
Giulio Martin	Maria Marinig
Claudia Cucut	Vanna De Monte
Daniela Basso	Alessandra Trevisi

Assume la presidenza, come da Statuto, la Presidente dell'Associazione, sig.ra Valentina Colavini, la quale designa la socia Vera Marinig quale segretaria verbalizzante.

La Presidente constata la regolarità della convocazione inviata a tutti gli associati e verificata la presenza di 16 associati e 5 deleghe su 26 associati dichiara l'assemblea aperta e validamente costituita.

Viene posto in discussione l'unico punto all'ordine del giorno.

La Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", il tutto per mantenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Viene distribuita ai presenti copia della nuova versione dello Statuto.

La segretaria dà lettura delle modifiche apportate, evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente; in particolare, con riferimento all'articolo 20 "Validità dell'assemblea, votazioni e deliberazioni".

Dopo ampia discussione il punto all'ordine del giorno viene posto ai voti: voti favorevoli da tutti i presenti.

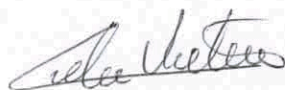
Lo Statuto viene approvato all'unanimità nella nuova versione allegata al presente verbale, dovendosi considerare anche qui integralmente trascritto.

Non essendoci più nulla da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.30.

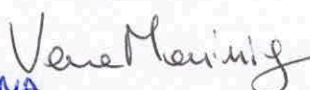
Cormons, 30/08/2025

REGISTRATO A GORIZIA il 19 SET. 2025
al n. 156 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro esente

Il Presidente



Il Segretario



LA FUNZIONARIA
Lisa Cosani

* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECCARO

STATUTO

ASSOCIAZIONE "BAMBINI, SENZA FRONTIERE ODV"



TITOLO I: DENOMINAZIONE E FINALITA'

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

L'Associazione di volontariato denominata "BAMBINI, SENZA FRONTIERE ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", costituita a Cormons (GO) il 31.03.2006, è costituita nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle altre norme in materia, assumendo la forma di associazione non riconosciuta, apartitica, ed aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cormons (GO), in via Filanda 72/c.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cormons (GO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata in Italia e all'estero a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, contiene le regole di funzionamento dell'Ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Articolo 3 - Carattere Associativo.

L'Associazione "BAMBINI, SENZA FRONTIERE ODV", associazione estranea ad ogni attività politico-apartitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti per la tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi.

Essa opera con particolare riferimento alle popolazioni della Comunità Europea ed Extraeuropee maggiormente in difficoltà.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di inviare nelle zone di cui sopra persone con qualifica professionale sperimentata, affinché ivi si inseriscano, in spirito di volontariato ed in fraterna collaborazione, nel rispetto delle esigenze e della cultura locale e per il sostegno e sviluppo civile ed economico della popolazione.

L'Associazione opera principalmente nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 4 - Finalità ed obiettivi.

L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:

- Migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone e delle popolazioni che vivono in condizioni di disagio, di emarginazione sociale e/o personale;
- Promuovere la centralità della persona e delle relazioni interpersonali, a partire dalla famiglia, considerata come nucleo fondamentale della società, realizzando programmi di istruzione elementare, superiore e professionale, di alfabetizzazione integrata degli adulti, di produzione sociale della donna, di sostegno alla famiglia con adozioni a distanza;
- Tutelare e curare la salute delle persone, in particolare dei bambini e delle loro famiglie offrendo: sostentamento alimentare e lotta alla denutrizione, assistenza medica e realizzazione

di opere di primaria importanza, campagna di prevenzione alle malattie tipiche del luogo (epatite, TBC, A.L.D.S., ecc.);

- d) Cooperare a programmi di sviluppo culturale: valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche, formazione ed educazione all'uso dei mezzi della comunicazione sociale, iniziative volte a rendere le persone consapevoli dei propri diritti e della salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- e) Diffondere, in ogni ambiente, i valori del volontariato e della reciproca collaborazione nello spirito che "l'altro mi guarda e mi riguarda".

Articolo 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 4, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, le attività che si propone di svolgere sono:

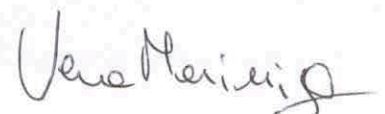
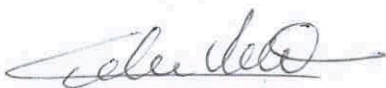
- I. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera C, Codice del Terzo Settore);
- II. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera D, Codice del Terzo Settore);
- III. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera I, Codice del Terzo Settore);
- IV. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera N, Codice del Terzo Settore);
- V. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera U, Codice del Terzo Settore);
- VI. Promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera V, Codice del Terzo Settore);
- VII. Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 5, comma 1, lettera W, Codice del Terzo Settore);

Tali attività vengono svolte in forma volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 6 - Attività prevalenti

Le attività di interesse generale vengono attuate dall'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- a) tutte le attività che contribuiscono allo sviluppo sociale, civile, culturale e religioso attraverso la raccolta di fondi in denaro, medicinali, materiale didattico, strumenti di lavoro, mezzi meccanici, materiale edile e quant'altro necessario allo scopo preposto;
- b) indizione di convegni, incontri, riunioni, corsi, seminari di studio, dibattiti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche di cui all'art. 4 del presente statuto;
- c) attrezzare e gestire centri di studio in Italia, per la raccolta di libri, pubblicazioni, documenti,



- oggetti e materiale audiovisivo e fotografico;
- d) favorire in Italia la pubblicazione di opere letterarie e la realizzazione di materiale informatico, audiovisivo e di stampa avente ad oggetto le civiltà e la cultura verso paesi con i quali si sono iniziate forme di collaborazione per i fini di cui all'art. 4 del presente statuto;
 - e) organizzare nel territorio regionale mercatini, mostre ed esposizioni, anche permanenti, di artigianato locale e manufatti, con lo scopo di procedere alla raccolta di fondi per i fini istituzionali;
 - f) organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi di denaro, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione;
 - g) ogni attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e di iniziative comuni che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 7 - Attività non prevalenti

Per il conseguimento delle attività sociali di cui agli articoli precedenti, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO II: PATRIMONIO

Articolo 8 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

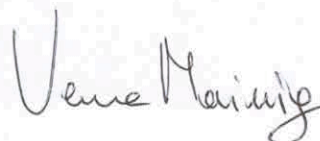
- a) Quote sociali annuali approvate dall'assemblea e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) Attività di raccolta fondi;
- c) Eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni, e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) Contributi pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo Settore;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo Settore;
- h) Beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Articolo 9 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati in unica soluzione, entro il mese di giugno di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.



L'aderente recedente, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso o di questi partecipanti.

Articolo 10 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11 - Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione "BAMBINI, SENZA FRONTIERE ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile, salvo diversa previsione di legge.

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III: ASSOCIATI

Articolo 12 - Ammissione.

All'Associazione "BAMBINI, SENZA FRONTIERE ODV" può associarsi chiunque ne abbia interesse, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o discriminazione alcuna che ne condivida le finalità e, mosso da spirito di solidarietà, si impegni concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è intrasmissibile e a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche le Associazioni di volontariato le quali, aderendo alla finalità della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento.

L'aspirante socio può, contro di esso, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ed attestarne il ricevimento.

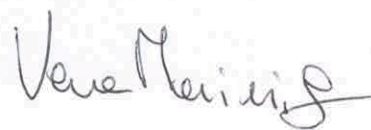
L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea di contraddittorio.

I soci possono essere:

- a) Operativi;
- b) Sostenitori

a) i soci operativi sono le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che si impegnano con metodo e continuità a offrire gratuitamente il proprio tempo libero per l'attività dell'associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

b) i soci sostenitori sono le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono lo spirito e sostengono finanziariamente la realizzazione



delle finalità.

L'Associazione terrà un albo di questi partecipanti. A seconda del loro sostegno economico saranno classificati in occasionali o benefattori; sulla modalità di tenuta dell'albo decide il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Volontariato ed attività di volontariato

I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e purché autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'assemblea, di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllare l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea, di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Ciascun associato, nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, ha diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. I soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi a mente dell'art. 320 C.C..

Articolo 15 - Doveri degli associati

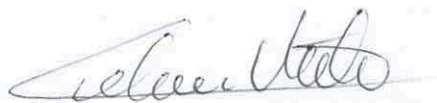
Ciascun associato è tenuto a:

- a) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente;
- b) rispettare il presente statuto;
- c) svolgere l'attività a favore dell'associazione in modo gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti dei quali a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione improntato dall'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. La quota associativa annuale dovrà essere versata entro il mese di giugno di ogni anno. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.



Articolo 16 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto e/o in concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'assemblea.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate all'interessato per lettera entro trenta giorni dal provvedimento.

L'associato può, contro di essa, entro trenta giorni da tale comunicazione di esclusione, proporre appello all'assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il contraddittorio.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro Unico nazionale del terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in altra sezione di esso.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 18 - Composizione dell'assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza dal vice-presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo.

Ogni associato dispone di un solo voto.

All'assemblea ogni avente diritto deve presentarsi personalmente.

Il socio che non può presenziare all'assemblea ha facoltà di delega da conferire per iscritto ad altro socio che lo rappresenti. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato e per ciascuna assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della riunione e l'eventuale data di seconda convocazione, da far pervenire a ciascun associato almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre il 30 giugno.



L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di un terzo dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello di richiesta.

Articolo 20 - Validità dell'assemblea, votazioni e deliberazioni

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche dello statuto o la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento del quorum. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Articolo 21 - Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente l'assemblea designato dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Le delibere dell'assemblea devono essere conservate per iscritto in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione e recare la firma congiunta del presidente e del segretario.

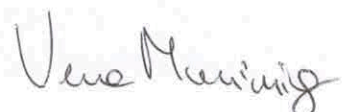
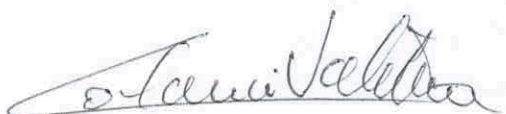
Articolo 22 - Competenze dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Discute e delibera sul bilancio d'esercizio e sulle relazioni dell'Organo di Controllo;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati;
- g) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- k) Delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione, nonché sull'istituzione di sedi secondarie;
- l) Delibera sugli alti oggetti ad essi attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Articolo 23 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Esso è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o, in assenza, con voto deliberativo dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre o quattro consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevale quello del presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore a otto giorni, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

Il presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'Associazione e assume la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione stessa.

Articolo 24 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Amministra l'Associazione;
- b) Predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) Autorizza ed approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- e) Sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- f) Delibera l'ammissione di nuovi soci;
- g) Delibera l'eventuale variazione della sede legale dell'Associazione;
- h) Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

I documenti finanziari, prelievi e pagamenti vari, dovranno riportare la firma del presidente e di un altro componente del Consiglio Direttivo indicato dal medesimo organo.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da essi nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 25 - Il presidente

Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli è eletto dall'assemblea tra i propri componenti. Egli può essere revocato con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di presidente si perde altresì per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive, congiuntamente al segretario, i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Articolo 26 - Il segretario

L'Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e firma gli atti;
- b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- c) Cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- d) È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

Articolo 27 - Organo di controllo

L'organo di controllo verrà costituito secondo gli obblighi di legge e sarà composto da tre membri nominati dall'assemblea anche tra i non soci. Il presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla Legge, il Collegio sarà investito anche della revisione legale dei conti; in quest'ultimo caso, qualora non tutti i componenti in carica si trovino in possesso dei requisiti previsti, la funzione di revisione legale sarà assunta dal solo presidente in funzione monocratica.

Il presidente può chiedere, per fondati motivi, la convocazione dell'assemblea.

Articolo 28 - Bilancio di esercizio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

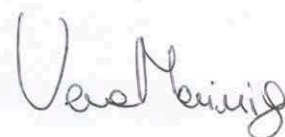
Il bilancio di esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilanci e l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 29 - Bilancio Sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



TITOLO V: LIBRI SOCIALI

Articolo 30 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 32 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 20 del presente statuto, la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 33 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, oltreché del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 34 - Norma transitoria.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

